

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 17

Adunanza 2 maggio 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SANTENA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 13 DEL 02/03/2006 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 411 – 128033/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA e ELEONORA ARTESIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Santena:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 10-15219 del 30/03/2005;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 48 del 04/11/2005, una prima Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 59 del 12/12/2005, una seconda Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 13 del 02/03/2006, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R.

56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 04/04/2006 (pervenuto in data 06/04/06), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (Prat. n. 034/2006);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.957 abitanti al 1971, 10.314 abitanti al 1981, 10.369 abitanti al 1991 e 10.189 abitanti al 2001; dato, quest'ultimo che conferma un andamento demografico sostanzialmente costante, dopo il consistente incremento in corrispondenza degli anni settanta;
 - superficie territoriale: 1.616 *ha*, dei quali 278 *ha* di pianura, 1.338 *ha* di collina (83% circa della superficie comunale); per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 1.019 *ha* appartengono alla Classe II[^] e 16 *ha* sono coperti da aree boscate;
 - è compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "Torino", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia di sub-ambito;
 - è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) come "centro storico di media rilevanza";
 - insediamenti residenziali: il P.T.C. non individua aree inserite nel Sistema di diffusione urbana;
 - sistema produttivo: è inserito dal P.T.C. nel *Bacino di valorizzazione produttiva* facente capo al Comune di Poirino;
 - infrastrutture viarie:
 - è attraversato dal sistema Tangenziale Sud di Torino (imbocco Autostrada Torino-Piacenza), dalla S.S. 29 del Colle di Cadibona (di interesse regionale da Santena a confine Provincia e provinciale da Torino a Santena) e dalla Strada Provinciale n. 122, interessata da un progetto di modifica del tracciato;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Banna di Santena, di competenza del Magistrato per il Po e dal Rio Tepice, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale; per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, individua 496 ettari di "*aree inondabili*", con tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni;
 - tutela ambientale:
 - una porzione di territorio comunale pari a 269 *ha* è interessato dal Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10035, denominato "*Stagni di Poirino-Favari*", rispetto ai quali si applicano le disposizioni contenute all'art. 14.3 del P.T.C.;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "*schede comunali*" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 13 del 02/03/2006 di adozione, finalizzati a rendere possibile l'ampliamento dell'attività produttiva in atto proposto dalla "*Rugger S.p.a.*" onde scongiurare ogni ipotesi di delocalizzazione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modificazioni al P.R.G.C. vigente:

- l'incremento nei limiti del 3% di attività produttive della zona "IPCI" (destinata ad insediamenti produttivi consolidati), attraverso l'ampliamento dell'area stessa di mq 2.104, mediante la modifica dell'adiacente area già destinata a servizi "S";
- il reperimento di un'area a servizi (pari a mq 2.732) è prevista attraverso la modifica della destinazione di aree adiacenti, in parte destinate a verde orticolo "VOT" e in parte ad aree agricole di tutela idrogeologica "AATI";
- gli adeguamenti cartografici delle modificazioni introdotte;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 21/05/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 20/04/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante

Parziale al P.R.G.C. del Comune di Santena, adottato con deliberazione C.C. n. 13 del 02/03/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
 - ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
3. di trasmettere al Comune di Santena la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta